

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 933 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - **Rettifica deliberazione n. 321 del 10/3/2006 concernente il coordinamento del contenzioso del lavoro.**

Premesso

che con delibera n. 321 del 10.03.2006 sono stati disciplinati i compiti relativi al coordinamento del contenzioso afferente i dipendenti della Giunta Regionale della Campania;

che, in particolare, alla lettera C) punto 1) la competenza relativa all'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione è stata attribuita, in via sperimentale, al Settore "AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso", incardinato nell'A.G.C 07 e, nell'ambito dello stesso, al Servizio 01 "Servizio legale dell'A.G.C 07";

che al punto 3) si legge che al Dirigente del Settore, al Dirigente del Servizio o a un Funzionario dello stesso Settore, di categoria D con Laurea in Discipline Giuridiche, è conferito l'incarico di comparire davanti al Collegio di Conciliazione e che gli stessi sono autorizzati ad esercitare il potere di conciliazione di cui agli artt. 65 e segg. D.Lvo 165/2001;

Ritenuto

che l'indicazione ridondante del Funzionario di categoria D, riconducibile all'art. 7 C.C.N.L. 31/03/1999 quale posizione giuridica ed economica D3, indicato come soggetto legittimato all'assolvimento delle attività di cui al punto precedente, appare chiaramente l'esito di un refuso o comunque di un errore materiale nella redazione del provvedimento citato;

che, infatti, l'Amministrazione intendeva conferire l'incarico di comparire davanti al Collegio di conciliazione e autorizzare l'esercizio del potere di conciliare, tra gli altri, ai dipendenti di categoria D, in possesso dei requisiti citati al punto 3) della lettera C) della delibera n. 321 del 10.03.2006;

che, pertanto, appare opportuno procedere alla conseguente rettifica come dettagliatamente definito nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Visto l'art 31 del vigente Statuto Regionale

Vista la L.R. 11/91;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS.;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

A) di rettificare il punto 3) della lettera C) della parte dispositiva della delibera n. 321 del 10.03.2006 come di seguito indicato:

"al Dirigente del Settore, al Dirigente del Servizio o a un dipendente dello stesso Settore, di categoria D con Laurea in Discipline Giuridiche, è conferito l'incarico di comparire davanti al Collegio di Conciliazione e che gli stessi sono autorizzati ad esercitare il potere di conciliazione di cui agli artt. 65 e segg. D.Lvo 165/2001";

B) di rettificare altresì i punti 4) e 5) della lettera C) della medesima delibera limitatamente alla definizione di "dipendente/i di categoria D", in luogo di "funzionario/i" per i compiti di cui al capo precedente, nonché per l'incarico del rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione;

di trasmettere il presente provvedimento ai Settori dell'Area Generale di Coordinamento "AA.GG. Gestione e Formazione del personale, Organizzazione e Metodo", nonché al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino